



ADEGUAMENTO DELLA SOGLIA REDDITUALE DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

PER IL VICEMINISTRO L'AGGIORNAMENTO ISTAT BIENNALE NON SI FA AD OGGI, MA A 33 MESI FA.

● Con l'adeguamento all'inflazione si abbassa (E NON SI ELEVA) il limite di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato: durante la question time in commissione giustizia, questa la risposta del Viceministro Sisto all'interrogazione dell'On. Devis Dori che segnalava la scadenza del termine biennale ex art. 77 dpr 115/2002 per aggiornare la soglia di ammissione. Secondo Sisto con il prossimo decreto il limite passerà da € 11.746,68 a € 11.743,93, in decremento. Ricordiamo però che secondo l'ISTAT l'inflazione media per l'anno 2022 è stata uguale a 8,4% mentre l'inflazione media nel 2021 fu del 1,9%. ●

La replica dell'On. Devis Dori: <<Nella sua risposta il Ministero dichiara di aver usato i dati del biennio 2018/2020 e non - come in realtà doveva essere ai sensi dell'art. 77 dpr 115/2002 - il biennio 2020/2022. In questo modo viene emanato un nuovo decreto già "superato" che non prende in considerazione gli aumenti dell'inflazione, a danno delle fasce di popolazione più deboli che hanno così meno possibilità di accedere al beneficio.>>

Art. 77 DPR 115-2002 (Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione)

1. I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il provvedimento va palesemente contro il senso e la lettera della norma, tentando un semplice escamotage a danno dei cittadini dei contribuenti per far risparmiare qualche milione di euro al ministero di giustizia.

Di fatto, al Ministero, disapplicando l'articolo 77 che parla di adeguare il tetto rituale alla variazione intervenuta nel biennio precedente al decreto in emissione, utilizzano in realtà un aggiornamento sulla variazione avvenuta nel biennio successivo all'ultimo decreto. È questa la differenza: non parliamo di una variazione che parte dall'ultimo decreto, ma che è e deve essere retrograda dalla data di questo decreto.

Errore, peraltro, già fatto in passato ed ora esasperato.



Ma è persino peggio di una semplice svista atteso che, al ministero, gliel'avevano spiegato per iscritto in [interrogazione](#): le altre volte - almeno - l'inversione del computo dei termini passava sotto silenzio perché nessuno se ne lamentava. Ora che il passaggio critico (ed errato) è stato richiamato all'attenzione del legislatore e del governo, come si può andare contro il senso e la lettera della norma? L'approccio strumentale è palese, si vuole sfavorire il cittadino impedendogli l'accesso che gli è consentito per legge e ciò solo per fare cassa.

Gratis patrocínio: l'inflazione sale, la soglia di reddito scende - La risposta di Sisto al question time; <https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/gratuito-patrocínio-inflazione-sale-tetto-reddito-scende--risposta-sisto-question-time-AExjtL8C>

DECRETO	BIENNIO DI RIFERIMENTO UTILIZZATO	Distanza tra decreto emanato e biennio di riferimento utilizzato
29 dicembre 2005	1 luglio 2002 / 30 giugno 2004	18 mesi
20 gennaio 2009	1 luglio 2006 / 30 giugno 2008	7 mesi
2 luglio 2012	1 luglio 2008 / 30 giugno 2010	25 mesi
1 aprile 2014	1 luglio 2010 / 30 giugno 2012	22 mesi
7 maggio 2015	1 luglio 2012 / 30 giugno 2014	12 mesi
16 gennaio 2018	1 luglio 2014 / 30 giugno 2016	19 mesi
23 luglio 2020	1 luglio 2016 / 30 giugno 2018	25 mesi
Marzo 2023?	1 luglio 2018 / 30 giugno 2020	33 mesi

Italia Oggi

Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
 Tiratura: 20256 Diffusione: 17529 Lettori: 74000 (0006255)

23-MAR-2023
 da pag. 24 /
 foglio 1
 Superficie: 23 %

Gratis patrocínio, limite di reddito più basso

Con l'adeguamento all'inflazione si riduce (invece che aumentare come ci si aspetterebbe) il limite di reddito per l'ammissione al gratuito patrocínio a spese dello Stato. Lo ha annunciato il viceministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, rispondendo a un'interrogazione del deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Devis Dori. Secondo Sisto con il prossimo decreto, già sottoscritto dal capo dipartimento per gli affari di giustizia di via Arenula e dal Ragioniere generale dello stato e attualmente al vaglio di legittimità della Corte dei conti e di regolarità contabile della Rgs, il limite passerà dagli attuali 11.746,68 euro a 11.734,93 euro. Una riduzione inattesa, se si considera che secondo l'Istat l'inflazione media per l'anno 2022 è stata pari all'8,4% mentre l'inflazione media nel 2021 è stata del 1,9%, ma che ha una giustificazione: via Arenula, come ammesso da Sisto, ha usato i dati di variazione dell'indice Istat registrati nel periodo 1° luglio 2018-30 giugno 2020 e non quelli relativi al biennio 2020/2022. "In questo modo viene emanato un nuovo decreto già "superato" che non prende in considerazione gli aumenti dell'inflazione, a danno delle fasce di popolazione più deboli che hanno così meno possibilità di accedere al beneficio", ha replicato Do-

ri. Il chiarimento del viceministro ha provocato più di un malumore tra gli avvocati che hanno osservato come così facendo il ministero della giustizia abbia fatto disapplicato l'articolo 77 del dpr 115/2002 a norma del quale "i limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente". Con l'effetto, accusano, di limitare l'accesso al gratuito patrocínio e far risparmiare un po' di milioni di euro al ministero della giustizia. Come mai questo disallineamento? In realtà, prendendo come parametro i dati Istat del 2018/2020 anziché quelli del 2020/2022, il ministero ha utilizzato un aggiornamento rispetto ai valori Istat presi in considerazione per il precedente decreto, datato 23 luglio 2020, che però non erano quelli del 2018/2020 ma, come sempre accade, quelli del biennio precedente, ossia il periodo 1° luglio 2016-30 giugno 2018. Un ritardo strutturale che ha sempre caratterizzato i decreti sul gratuito patrocínio e che prosegue con quest'ultimo. Con buona pace della platea degli (ex) aventi diritto che ora risulteranno esclusi dal beneficio.

Francesco Cerisano
—© Riproduzione riservata—

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6235 - L.1603 - T.1674



ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00199

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 56 del 22/02/2023

Firmatari

Primo firmatario: [DORI DEVIS](#)
Gruppo: ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Data firma: 21/02/2023

Destinatari

Ministero destinatario:

- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato
in data 21/02/2023

Stato iter:

21/03/2023

Fasi iter:

RITIRATO IL 21/03/2023

CONCLUSO IL 21/03/2023

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-00199

presentato da

DORI Devis

testo di

Mercoledì 22 febbraio 2023, seduta n. 56

DORI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere – premesso che:

l'articolo 24 della Costituzione, nel riconoscere l'inviolabilità del diritto di difesa, garantisce «ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione»;

lo strumento attraverso il quale viene assicurato il predetto diritto è il «gratuito patrocinio a spese dello Stato»;

in Italia il patrocinio a spese dello Stato è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, come successivamente modificato e integrato;

<https://www.gratuitoipatrocinio.com>



l'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 stabilisce che il tetto reddituale per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere aggiornato ogni due anni, mediante un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

il 23 luglio 2020 il Ministro della giustizia emanava l'ultimo decreto biennale. Tale aggiornamento veniva pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 30 gennaio 2021;

col predetto decreto il tetto reddituale veniva rideterminato in 11.746,68 euro, a fronte dei precedenti 11.493,82 euro, con riferimento alla variazione ISTAT intercorsa fra il 1° luglio 2016 e il 30 giugno 2018;

il calcolo sarebbe dovuto avvenire con riferimento al successivo precedente al computo, cioè il periodo dal luglio 2018 al giugno 2020;

al gennaio 2021, pertanto, l'adeguamento faceva riferimento a una situazione di fatto decisamente superata;

successivamente al decreto ministeriale del luglio 2020 non è più stato emanato alcun decreto;

tuttavia, anche solo considerando il periodo tra il 1° luglio 2018 e il 30 giugno 2022, la variazione ISTAT è stata pari al 9,20 per cento;

se ora venisse emanato il nuovo decreto atteso dal gennaio 2023, il limite reddituale sarebbe di un importo pari a 12.827,37 euro, con un incremento di 1.080,69 euro rispetto al valore attuale;

il 27 per cento dei contribuenti italiani dichiara un reddito inferiore a 15 mila euro;

l'inflazione sta inoltre erodendo il potere di acquisto delle fasce più deboli;

il combinato disposto della mancata emanazione del nuovo decreto biennale e l'utilizzo nel precedente decreto di un biennio di riferimento antecedente, comporta di fatto l'esclusione dall'accesso al regime del gratuito di un numero elevatissimo di soggetti che ne avrebbero diritto;

nella fascia di reddito nell'intervallo tra i 12 mila e i 10 mila euro ci sono oltre 2,3 milioni di contribuenti; considerando un aumento della soglia di circa 1.000 euro si può stimare che almeno un milione di persone sarebbero ricomprese con il nuovo decreto –;

se il Ministro interrogato intenda mettere in atto tutte le tempestive iniziative necessarie all'emanazione in tempi brevi del decreto biennale previsto dall'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 per l'adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio.

(3-00199)

Classificazione EUROVOC:

EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

<https://www.gratuitoipatrocinio.com>

LA RISPOSTA DEL VICEMINISTRO SISTO

